

**STATUTO  
DELLA SOCIETA' CONSORTILE  
A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA  
"PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA"**

**ARTICOLO 1  
(definizione)**

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA s.c.a r.l." senza scopo di lucro e senza finalità di distribuzione di utili ai soci.

**ARTICOLO 2  
(sede sociale e domicilio dei soci)**

La società ha sede nel Comune di Meta (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il registro delle imprese competente.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci e pertanto è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

**ARTICOLO 3  
(durata)**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga da assumersi con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**ARTICOLO 4  
(oggetto sociale)**

La società "PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA s.c.a r.l." è il "soggetto responsabile" del patto territoriale della penisola sorrentina, approvato e finanziato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive prot. n. PT 002230 del 27.02.2004, ed è pertanto costituita, ai sensi del punto 2.5 della Delibera CIPE 21.03.1997 "Disciplina della programmazione negoziata", pubblicata nella G.U. n.105 dell'8.05.1997, con lo scopo del coordinamento e dell'attuazione del patto stesso e per il raggiungimento delle finalità stabilite dalle norme sulla programmazione negoziata e sui patti territoriali e dal presente statuto, nella prospettiva del rilancio e dello sviluppo produttivo ed occupazionale dei territori comunali di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense, ai sensi della legge n.341/95, dell'art.2, commi 203 e seguenti, della L. n.662/1996, e delle delibere CIPE del 10 maggio 1995, del 20 novembre 1995, del 12 luglio 1996 e del 21 marzo 1997.

La società, pertanto, provvede fundamentalmente a svolgere i seguenti compiti:

- a) rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) cura l'attivazione di risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- c) attiva le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto;
- d) assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- e) verifica il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assume le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti;
- f) verifica e garantisce la coerenza di nuove iniziative, ove normativamente consentite, con l'obiettivo di sviluppo locale a cui sono finalizzate;
- g) promuove la convocazione, ove necessario, di conferenze dei Servizi;
- n) assume ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, la Società potrà partecipare a trattative finalizzate all'ottimale attivazione ed utilizzo delle risorse finanziarie previste nella legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

#### ARTICOLO 5

##### (soci)

I soci sono individuati tra i soggetti promotori del Patto Territoriale. In particolare possono essere:

- a) enti pubblici territoriali dell'area;
- b) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
- c) società, imprese, enti pubblici anche economici ed enti privati, società consortili, consorzi ed associazioni, Università, enti economici e finanziari, istituti e società di credito;
- d) soggetti privati.

#### ARTICOLO 6

##### (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 141.000,00 (centoquarantunomila virgola zero zero), ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. Può

costituire oggetto di conferimento solo il denaro.

#### ARTICOLO 7

##### (ripartizione delle quote)

Le quote sono ripartite tra i singoli soci secondo il seguente criterio:

- a) ai Comuni dell'area sono attribuite quote di uguale entità, per un valore complessivo non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;
- b) agli altri soci, pubblici e privati, sono riservate quote aventi un valore non superiore al 10% (dieci per cento) cadauna del capitale sociale.

Poiché la maggioranza del capitale sociale è riservato a soci pubblici, la società ha carattere di società "a controllo pubblico", ai sensi dell'art.2, lett.n), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.,175, con conseguente applicazione delle specifiche disposizioni vincolistiche introdotte in materia di società a partecipazione pubblica dal medesimo Decreto e dalle precedenti fonti normative, tuttora vigenti.

#### ARTICOLO 8

##### (diritti sociali)

La qualità dei socio è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci e comporta l'adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci.

#### ARTICOLO 9

##### (ingresso di nuovi soci)

In considerazione delle specifiche finalità della società, l'ingresso di nuovi soci è consentito solo in caso di previa emanazione di provvedimenti di integrazione del patto territoriale della penisola sorrentina mediante ammissione di altri soggetti privati o enti pubblici al patto medesimo.

#### ARTICOLO 10

##### (obbligo dei soci di versare contributi in denaro)

In considerazione dell'oggetto sociale e degli scopi della società, unicamente riferiti alla realizzazione

delle attività e degli interventi del patto territoriale della penisola sorrentina, con esclusione di qualsivoglia diversa fonte di finanziamento, i soci, in conformità a quanto consentito dall'art.2615 ter c.c., sono obbligati a versare alla società contributi in denaro, a copertura dei soli costi di esercizio, debitamente documentati e comprovati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

#### ARTICOLO 11

##### (prelazione)

Nel caso di alienazione di parte della quota di partecipazione di un socio pubblico o privato, spetta soltanto a favore degli enti territoriali soci il diritto di prelazione, fermo restando che l'efficacia dell'acquisto delle maggiori quote prelazionate resta condizionata alla previa adozione e piena legittimità della deliberazione dell'organo di indirizzo e controllo generale dell'ente, con le modalità di cui agli artt.5, comma 1, 7, commi 1 e 2 e 8, comma 1, del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

#### ARTICOLO 12

##### (recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 c.c., il singolo socio, pubblico o privato, può esercitare il diritto di recesso dalla società a seguito del completamento degli interventi, rispettivamente infrastrutturali e imprenditoriali, riferiti al socio medesimo, approvati e finanziati nell'ambito del patto territoriale della penisola sorrentina.

Il recesso può essere chiesto ed ottenuto anche in caso di mancato completamento degli investimenti stessi, laddove il socio richiedente abbia formalmente dichiarato di voler rinunciare alla realizzazione, in tutto o in parte, degli interventi medesimi. Il singolo socio ha altresì diritto di chiedere ed ottenere il recesso dalla società in caso di declaratoria di revoca dei finanziamenti intestati al socio stesso, per una delle cause a tal riguardo previste dai provvedimenti di approvazione e finanziamento del patto.

Fermo restando, in caso di rinuncia o di revoca, l'obbligo del socio richiedente il recesso di restituire agli enti finanziatori somme eventualmente erogate e non utilmente destinate agli interventi finanziati - obbligo del quale risponde il solo socio e non anche la società -

l'efficacia del recesso è condizionata alla previa estinzione di ogni pendenza finanziaria nei confronti della società, con specifico riferimento all'obbligo di compartecipazione agli oneri di gestione della società stessa, di cui al precedente art.10.

La quota di partecipazione del socio receduto si accresce proporzionalmente a quelle degli altri soci.

Oltre che con il deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni cedute presso il registro delle imprese, a norma dell'art.2470 c.c., il recesso diviene efficace nei confronti della società dopo che l'assemblea straordinaria, accertata, su conforme relazione dell'organo amministrativo, l'assenza di pendenze finanziarie del socio cedente nei confronti della società stessa e la ricorrenza di una delle fattispecie per il legittimo esercizio del relativo diritto, abbia preso atto della volontà in tal senso dichiarata dal socio medesimo.

#### ARTICOLO 13

##### (Assemblea)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci.

Le deliberazioni assembleari, approvate in conformità alle norme di legge e del presente statuto, vincolano ed obbligano tutti i soci, ivi compresi quelli non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è competente per tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché su singoli argomenti per i quali l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale abbiano chiesto l'adozione di apposita deliberazione assembleare.

#### ARTICOLO 14

##### (sedute ordinarie e straordinarie)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi di legge il termine può essere ampliato fino a centottanta giorni.

Le assemblee normalmente si svolgono nella sede sociale, ma l'organo amministrativo può disporre motivatamente che esse abbiano luogo altrove, purchè nell'ambito del territorio di uno dei comuni aderenti al Patto Territoriale.

**ARTICOLO 15**  
**(convocazione)**

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo e presiedute dallo stesso, ovvero, in sua assenza o impedimento, da persona nominata dalla stessa assemblea. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere eventualmente due scrutatori tra i rappresentanti dei soci presenti.

L'assemblea è convocata con apposito avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, inviato a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di alcuna delle suddette formalità, l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove costituito, ai sensi dell'art.2479 bis cid.civ.

Resta tuttavia fermo che, ove non siano state seguite le ordinarie modalità di convocazione dell'assemblea, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti in ordine ai quali ritenga di essere stato non sufficientemente informato.

**ARTICOLO 16**

**(modalità di svolgimento delle assemblee)**

L'assemblea *ordinaria* è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, purchè sia rappresentata almeno la maggioranza delle quote di capitale pubblico. In seconda convocazione l'assemblea *ordinaria* è regolarmente costituita se è presente un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale pubblico.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea *ordinaria* delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto di voto. L'assemblea *straordinaria* è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza del capitale sociale, purchè sia rappresentata almeno la maggioranza delle quote di capitale pubblico, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

#### ARTICOLO 17

##### (votazioni e verbalizzazione)

Il voto sulle proposte di deliberazione viene validamente espresso per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie devono essere verbalizzate e trascritte con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

#### ARTICOLO 18

##### (amministrazione)

In conformità a quanto previsto dall'art.11, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n.175, la società è amministrata da un amministratore unico.

La nomina dell'Amministratore Unico spetta all'assemblea straordinaria.

Quanto ai requisiti occorrenti per la nomina ad amministratore unico, ferma restando l'integrale applicazione del disposto dell'art.11, commi 1 ed 8, del D.Lgs. n.175/2016, la persona chiamata a svolgere tale incarico deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza specifica, da valutarsi eventualmente anche mediante procedura esplorativa e comparativa, svolta da apposita commissione nominata dall'assemblea ordinaria, eventualmente anche tra gli stessi soci.

L'amministratore unico resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### ARTICOLO 19

##### (poteri dell'organo amministrativo)

L'Amministratore Unico esercita i poteri correlati all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ed assume la responsabilità del compimento di tutti gli atti occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione dei soli atti che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza dell'amministratore unico le decisioni concernenti le materie di seguito elencate:

- a) determinazione degli indirizzi generali di gestione ovvero stesura di un regolamento operativo;
  - b) approvazione dei piani previsionali operativi;
  - c) richiesta di affidamenti bancari per qualsiasi operazione bancaria e finanziaria;
  - d) azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, compromessi o transazioni;
  - e) redazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli investimenti previsti nel Patto Territoriale da fornire alla Commissione di monitoraggio di cui al punto 6 delle delibere CIPE del 12 luglio 1996 e del 21 marzo 1997;
  - f) richiesta ai soci, ai sensi dell'art. 2615 ter secondo comma c.c., dei contributi in denaro da versare per il finanziamento delle spese di gestione ed esercizio della società, nella misura determinata in sede di redazione ed approvazione del bilancio preventivo della società.
- L'amministratore unico ha la facoltà di nominare procuratori speciali o mandatari per la cura di determinati adempimenti istruttori relativi a verifiche progettuali e/o tecnico - finanziarie afferenti agli investimenti in corso di realizzazione, che richiedano elevata professionalità e specifica esperienza nel campo della valutazione dei progetti pubblici, della programmazione negoziata e della finanza agevolata.
- La misura dei compensi riconoscibili per l'espletamento di detti incarichi non potrà essere superiore a quella indicata all'art.11, comma 13, del D.Lgs. n.175/2016 e l'onere complessivo dovrà essere comunque compatibile con le disponibilità offerte dai contributi determinati dal bilancio a carico dei soci, per il finanziamento degli oneri di gestione della società.

#### ARTICOLO 20

(atti dell'organo amministrativo)

Gli atti dell'amministratore unico devono sempre risultare da apposite determinazioni scritte, debitamente redatte e sottoscritte dallo stesso organo amministrativo, le quali, ove non diversamente disposto, conseguono efficacia dalla data di pubblicazione nel sito della società, con contestuale invio per posta elettronica certificata, almeno a tutti i soci pubblici.

#### ARTICOLO 21

(compenso)

All'amministratore unico spettano i compensi nella misura

determinabile in base alle disposizioni di cui all'art.11, commi 6 e 7 del D.Lgs. n.175/2016. Allo stesso spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione regolarmente documentate.

#### ARTICOLO 22

##### (rappresentanza della società)

La rappresentanza legale della società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nonché la firma sociale, spetta all'amministratore unico. L'assemblea, determinandone condizioni e modalità, potrà autorizzare la firma sociale anche ad altri funzionari della Società.

#### ARTICOLO 23

##### (revisore contabile)

L'assemblea ordinaria nomina un revisore contabile, avente i requisiti professionali indicati dall'art.2397 c.c., tenendo conto delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2399 c.c., nonché delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di poteri ed obblighi del collegio sindacale delle società per azioni (artt.2403 e ss. Cod.civ.)

#### ARTICOLO 24

##### (bilancio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione e presentazione all'assemblea del bilancio sociale.

#### ARTICOLO 25

##### (risultato contabile)

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art.2428 c.c.;
- b) il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria, da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Resta comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.